

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

1. Il presente articolato sostituisce l'art. 5 del CCNL Trasporto Merci e l'art. 63 del CCNL Assologistica. Per quanto concerne le altre tipologie di apprendistato previste dal D.LGV 276/2003, si rinvia alle relative disposizioni legislative di attuazione.
2. In attuazione della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha aggiunto all'art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 il seguente comma 5 bis *"fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*, le parti concordano la seguente disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire, anche nelle more delle leggi regionali in materia di profili formativi, l'assunzione di lavoratori con tale tipo di contratto.
3. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.
4. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
5. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto scritto tra azienda e lavoratore nel quale dovranno essere indicati:
 - La durata del periodo di apprendistato;
 - Il piano formativo;
 - La qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato.
6. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato per i livelli compresi tra il 5° ed il 1° inclusi del CCNL Trasporto Merci e tra il 6° ed il 1° per il CCNL Assologistica;
7. Il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili professionali è pari a 4 settimane. Detto periodo sarà ridotto a due settimane quando si tratta di un lavoratore che nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti all'uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
8. La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:
 - 24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 4° e 5° (5° e 6° CCNL Assologistica) nonché per gli autisti inquadrati nel livello 3° e 3° Super (3° e 4° CCNL Assologistica);
 - 36 mesi: per gli apprendisti non autisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3° e 3° Super (3° e 4° CCNL Assologistica);
 - 48 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 1° e 2°.
9. Qualora nel periodo di formazione il lavoratore si assenti per giustificato motivo, per malattia o infortunio per periodi anche non continuativi che superino complessivamente 30 giorni, al fine di poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il periodo di apprendistato verrà prolungato per la stessa durata dell'assenza.
10. I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più datori di lavoro, così come quelli svolti presso gli Istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende ovvero dagli istituti di formazione e si cumulano, anche ai fini

Adloni

Placens

Stano

Stano

Stano

dell'assolvimento degli obblighi formativi, purchè l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.

11. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente ai fini dei limiti numerici per l'applicazione del titolo III della Legge 300/70.
12. Per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio per il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è confermata la normativa di cui all'art. 28 del CCNL Trasporto Merci e 36 del CCNL Assologistica.
13. La facoltà d'assunzione con contratto d'apprendistato professionalizzante non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione fino a 5 unità non confermate. Fermo rimanendo il limite suddetto delle 5 unità, la conferma da parte della azienda di 3 contratti di apprendistato darà diritto al recupero di 1 unità. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
14. Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un "Tutor".
15. Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda stessa, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento.
16. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere professionalizzante. La formazione a carattere trasversale, alla quale sarà dedicato il 35% della formazione formale complessiva, ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti; quella a carattere professionalizzante ha invece contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da conseguire.
17. In sostituzione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 53 del D.LGV 276/2003, si conviene che la retribuzione sia determinata in percentuale sul minimo conglobato contrattuale previsto per la rispettiva categoria secondo la seguente scaletta:

contratto di 24 mesi			
dal 1°	al 12°	mese compreso	70%
dal 13°	al 24°	mese "	90%
contratto di 36 mesi			
dal 1°	mese	al 12°	compreso 70%
dal 13°	"	al 24°	" 85%
dal 25°	"	al 36°	" 95%
contratto di 48 mesi			
dal 1°	mese	al 12°	compreso 70%
dal 13°	"	al 24°	" 80%
dal 25°	"	al 36°	" 85%
dal 37°	"	al 48°	" 95%

18. Conformemente al DM 20 maggio 1999, le attività formative trasversali sono così articolate:
 - a) competenze relazionali
 - b) competenze in materia di organizzazione ed economia
 - c) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del CCNL
 - d) competenze in materia di sicurezza sul lavoro
 La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di cui alle lettere c) e d) che precedono sarà effettuata nel primo anno.
19. La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al conseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai profili formativi individuati dalle parti stipulanti il presente accordo. In particolare per ciascun profilo formati-

Stano

Stano

Stano

Stano

vo sono elencate le relative competenze tecnico-professionali - generali e specifiche - che l'apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto, ferma restando la possibilità di integrare e/o modificare i profili ed il Piano formativo in relazione alle specificità ed alla tipologia dell'attività svolta dall'azienda solo a seguito di accordo stipulato a livello territoriale o nazionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL. La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.

20. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge.
21. I Profili formativi saranno definiti nell'allegato che formerà parte integrante del presente articolo.
22. Con cadenza annuale, a livello aziendale, verrà fornita informativa alle RSA/RSU, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti. (da riportare nel capitolo Relazioni Industriali)
23. Per i contratti in essere al momento della definizione dell'allegato sopra indicato continueranno ad applicarsi sino alla loro scadenza le disposizioni legislative e contrattuali in vigore alla data di assunzione.

Roma, 18 ottobre 2005



A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in a loose grid. The signatures are highly stylized and cursive. Some legible fragments include 'G...', 'P...', 'M...', 'A...', 'S...', 'B...', 'L...', 'M...', 'A...', 'M...'. A vertical signature is also present on the right side of the page.